



COMUNE DI ARAGONA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
VII SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Sindacale n° 63/S7 del 04/09/2024

RUD n. 709 del 04/09/2024

OGGETTO: Ordinanza temporanea di divieto di vendita di bevande super alcoliche, di vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in bicchieri e bottiglie di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro, in occasione della manifestazione "AD ARAGONA E' FESTA DEI SAPORI", organizzata dall'Associazione Turistica "Pro-Loce" di Aragona in collaborazione con l'Associazione "M.G.A." (Movimento Giovanile Aragonese), in programma nel giorno 07 settembre 2024, nelle Vie Roma e Garibaldi.

IL SINDACO

Autorità Locale di P.S.

PREMESSO che, nella giornata del 07 settembre 2024, l'Associazione Turistica "Pro-Loce" in collaborazione con l'Associazione "M.G.A." hanno organizzato la una manifestazione che si terrà in questa in queste Vie Roma e Garibaldi;

CONSIDERATO che detta manifestazione, richiamerà in città un vasto pubblico anche proveniente da altri comuni, e il clima festoso creato da tutti coloro che affolleranno le strade e le piazze del centro storico, potrà far registrare episodi di euforia collettiva, e trascendere a danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro,

EVIDENZIATO che l'abbandono su strade e marciapiedi, dei contenitori di vetro o in lattina comporta l'incontrollata diffusione degli stessi che inevitabilmente costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare alla manifestazione, vietando in tutta la zona il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita dei super alcolici e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

Visto: l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 così come modificati dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, (disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visti:

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento di Polizia Municipale;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.;
- La L.R. n. 7/2019;
- L'O.R.EE.LL.;
- il codice etico e di comportamento;

ORDINA

1. che, in occasione dello svolgimento in queste Vie Roma e Garibaldi della manifestazione organizzata dall'Associazione Turistica "Pro-Loce" e dall'Associazione "M.G.A.", che verrà svolta in data 07 settembre 2024, dalle ore 17:00 del giorno di svolgimento della manifestazione e sino alle ore 01:00 del giorno successivo, su tutto il territorio comunale, è vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro;
2. la somministrazione, vendita e consumo deve avvenire con l'uso di contenitori di plastica o di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da parte di chi effettua la somministrazione o vendita o procede al consumo. Per la vendita di bevande in contenitori di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.
 - gli organizzatori e gli operatori economici interessati alla vendita di tali prodotti sono onerati, per tutta la durata dell'evento, all'attivazione di servizio di raccolta di eventuali contenitori in vetro o lattine presenti comunque nell'area.**Evidenziare** che, fermo restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti norme, la violazione della presente Ordinanza comporta:
 - l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 50,00;
 - la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle bevande in contenitori di vetro o lattine, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.**Dare atto** che la presente Ordinanza NON NECESSITA di parere di regolarità contabile in quanto NON comporta riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
3. è vietato l'abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine, bottiglie, bicchieri, in aree pubbliche o ad uso pubblico;
4. tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali, attività artigianali, autorizzate anche in forma temporanea, devono esporre in modo visibile al pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente provvedimento;

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- alla Questura di Agrigento
- al Comando Stazione Carabinieri di Aragona;
- al Comando della Polizia Municipale;

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 04/09/2024



Il Sindaco
Autorità Locale di P.S.
Giuseppe Pendolino